

## ART. 14 - PERMESSI RETRIBUITI AI LAVORATORI STUDENTI

Ai lavoratori studenti vengono concessi permessi straordinari retribuiti nelle seguenti misure:

- a) Permesso di 20 giorni lavorativi per sostenere l'esame di maturità nelle scuole secondarie di secondo grado, frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell'esame stesso;
- b) Permesso di 12 giorni lavorativi per sostenere in prima sessione l'esame di idoneità ad una classe intermedia di un corso di studi di una scuola secondaria di secondo grado frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell'esame stesso; per sostenere il suddetto esame di idoneità in seconda sessione, si fa luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art.10 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
- c) Permesso di 12 giorni lavorativi per sostenere l'esame di licenza di scuola media inferiore frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell'esame stesso, con l'obbligo per il dipendente di riprendere servizio entro 3 giorni dalla data in cui è terminato l'esame sostenuto;
- d) Permesso di 3 giorni lavorativi per sostenere esami:
  - di corsi di laurea (di durata triennale), per la durata di sei anni a partire dall'anno accademico di concessione del primo permesso;
  - di corsi di laurea specialistica/ magistrale (di durata biennale, dopo la laurea) per la durata di quattro anni a partire dall'anno accademico di concessione del primo permesso;
  - di corsi di laurea il cui corso di studi sia di durata di almeno 4 anni, per la durata di dieci anni a partire dall'anno accademico di concessione del primo permesso;
  - corsi di diploma universitario, sulla base dell'ordinamento anteriore al D.M.03/11/1999 n.509 per la durata di sei anni, a partire a partire dall'anno accademico di concessione del primo permesso.

Tali permessi sono fruibili, nell'arco temporale suddetto, esclusivamente da dipendenti, che non abbiano ancora conseguito uno dei titoli sopra elencati, fatta eccezione per la laurea specialistica/magistrale che presuppone il conseguimento di idoneo titolo di accesso. Il numero di tali permessi è pari al numero degli esami che, secondo il piano di studi della facoltà frequentata, rimane da sostenere dal momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle modalità di fruizione dei predetti permessi, il numero massimo dei giorni di permesso riconosciuto per ciascun esame può essere utilizzato frazionatamente, presentando idonea attestazione a giustificazione, non solo qualora l'esame sia articolato in più prove (scritto ed orale) ma anche per il successivo espletamento di adempimenti amministrativi per il perfezionamento dello stesso (ad esempio registrazione).

In caso di cambiamento di facoltà o di corso, qualora in costanza del rapporto di lavoro il dipendente abbia già fruito di permessi per sostenere esami nella facoltà o nel corso o nelle facoltà o nei corsi il cui corso di studi è stato abbandonato, tali permessi saranno considerati come fruiti nell'ambito del numero dei permessi che spetta in relazione al numero di esami da sostenere presso la facoltà cui il dipendente risulta iscritto.

Per stabilire il periodo di spettanza si tiene conto del corso universitario al quale il dipendente è iscritto al momento della richiesta dei permessi, computando altresì gli anni accademici già trascorsi dal primo permesso usufruito.

Qualora il dipendente debba ripetere o sostenere esami in numero eccedente quello dei permessi spettantigli, per gli esami eccedenti (e ciò anche per corsi universitari ulteriori

rispetto a quelli già conseguiti), si fa ovviamente luogo alla sola applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



- e)
- Permesso retribuito di 10 giorni lavorativi in occasione dell'esame di laurea (triennale).
  - Permesso retribuito di 10 giorni in occasione dell'esame di laurea specialistica/ magistrale (durata biennale dopo la laurea).
  - Permesso retribuito di 15 giorni lavorativi in occasione dell'esame di laurea il cui corso di studi sia di durata di almeno 4 anni;
  - Permesso retribuito di 10 giorni lavorativi in occasione della prova finale di diploma universitario (durata triennale) secondo l'ordinamento anteriore al D.M. 3/11/99 n. 509

I predetti permessi possono essere goduti una sola volta e sono utilizzabili anche in modo frazionato, per singole giornate nell'arco di tempo relativo alla preparazione e discussione delle predette prove finali.

Le normative previste dai precedenti punti d) ed e) entreranno in vigore a far tempo dal mese di aprile 2007.

#### Norma transitoria

Per coloro che alla data del 1° aprile 2007 hanno già usufruito di permessi di cui al punto d) del presente articolo, l'arco temporale previsto decorre dalla data di concessione del primo permesso usufruito.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, located in the center of the page.A handwritten signature in black ink, located on the bottom left side of the page.